

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SERVIZIO DI QUESTURA E DEL PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VOLTA ALLA
FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA
SENZA CONDUCENTE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

FORNITORE	la società aggiudicataria.
CLIENTE	Assemblea regionale siciliana.
VEICOLI	gli autoveicoli che il Cliente può richiedere al Locatore a titolo di locazione senza conducente in base alle disposizioni del presente Capitolato.
MANUALE OPERATIVO	l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o l'Amministrazione di appartenenza devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.
MANUTENZIONE ORDINARIA	il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da

garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento.

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc).

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura in noleggio, per la durata di anni tre, di n. 8 autovetture di rappresentanza senza conducente, alimentazione a Diesel, carrozzeria berlina tre volumi, 4 porte, cilindrata non inferiore a 2000 c.c., potenza non inferiore a 170 cv, cambio automatico, a trazione anteriore o posteriore, coperte da garanzia della casa costruttrice, con immatricolazione non anteriore a 100 giorni dalla data della consegna, con l'allestimento indicato nel successivo articolo 3, di cui:

- n. 1 autovettura di segmento "E" per l'On.le Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
- n. 7 autovetture di segmento "D" per gli On.li Deputati componenti il Consiglio di Presidenza.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, in caso di sopravvenute esigenze, di prendere a noleggio un numero di autovetture inferiore a quello indicato nel presente capitolato e comunque non inferiore a 6 (sei).

Riguardo al colore delle autovetture il Cliente si riserva di scegliere tra i colori blu, grigio o altro colore scuro metallizzato e di definirlo con la Ditta aggiudicataria all'atto dell'emissione dell'ordine di fornitura.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I Veicoli dovranno essere allestiti rispettando i seguenti requisiti:

- sistemi di sicurezza di ultimissima generazione che siano in grado di assicurare una elevata protezione, oltre che dell'autista, anche dei passeggeri seduti sui sedili anteriori e posteriori;
- accessori che siano in grado di garantire un elevato comfort di viaggio a tutti gli occupanti del veicolo, con particolare riferimento, tra l'altro, a sistemi di navigazione satellitare, di connessione del proprio dispositivo cellulare alla autovettura, al fine di poter effettuare chiamate e inoltrare messaggi e/o email senza distrarsi alla guida, e di carica della batteria di pc, tablet e dispositivi cellulari, presenti eventualmente anche nella parte posteriore dell'autovettura.

Il cliente è autorizzato alla lettura dei codici dei pacchetti delle autovetture e dei valori relativi ai chilometri percorsi, al consumo istantaneo, al consumo progressivo, al livello del carburante, alla distanza del tagliando di manutenzione ed all'eventuale malfunzionamento generico tramite le interfacce parallele standard.

Gli autoveicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza relativamente alle componenti meccaniche, elettriche ed alla carrozzeria. Gli autoveicoli saranno coperti da garanzia del produttore.

Gli autoveicoli dovranno essere omologati e conformi alle leggi vigenti in materia di igiene, sicurezza e ambiente, sia a livello nazionale che europeo; in particolare dovranno essere conformi alla normativa europea vigente al momento della consegna.

I veicoli dovranno essere conformi alla normativa vigente in tema di omologazione dei veicoli riguardo alle emissioni al momento della consegna.

Il Cliente sarà sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed atto all'uso cui è destinato per il Cliente, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere dotati dei dispositivi di equipaggiamento previsti per legge (Codice della strada), nonché della ruota di scorta (o in alternativa dei pneumatici run flat), del giubbotto retroriflettente ad alta visibilità e dei doppi specchietti retrovisori esterni.

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi saranno remunerati separatamente. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, nell'arco dei primi dodici mesi successivi alla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti del veicolo (non dovuti ad incuria del conducente dell'autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo, inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico.

Il Manuale dovrà contenere:

- i dati identificativi del Cliente;
- le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la sua riconsegna al termine del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
- l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). Tale elenco potrà essere fornito anche su supporto informatico. In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un

numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti ai Centri di servizio del Fornitore;

- copie di modulo blu e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il Cliente corrisponderà al Locatore un canone mensile di locazione dei Veicoli oggetto del presente appalto comprensivo, per tutta la durata del rapporto contrattuale, del servizio di locazione di veicoli senza conducente, nonché del servizio di assistenza, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il canone mensile di locazione dovuto dal Cliente per i veicoli forniti dal Locatore è quello posto a base di gara al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, oltre I.V.A.

Nel canone di locazione sono ricompresi il servizio di rinotifica degli eventuali verbali di infrazione al Codice della Strada, le spese di assicurazione RCA, PAI, danni accidentali e incendio e furto, cambio pneumatici nel numero previsto dal successivo articolo 11, soccorso stradale e auto sostitutiva.

ARTICOLO 5

PROPRIETA' DEI VEICOLI

Il Cliente riconosce che il diritto di proprietà dei Veicoli oggetto del presente appalto è e rimarrà del Locatore.

Il Cliente non potrà, quindi, sublocare, ipotecare o sottoporre i Veicoli a qualsiasi forma di privilegio, permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento e/o concederli in pegno o garanzia.

ARTICOLO 6

INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEI VEICOLI

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, il Cliente si atterrà alle indicazioni di seguito elencate:

- gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”;
- gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada.

L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni al Codice della Strada, ad eccezione delle spese di rinotifica che rimangono a carico del Fornitore;

- gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione";
- lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento;
- gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada;
- il Cliente non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore;
- il cliente sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire i controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento;
- il Cliente si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio;
- in caso di furto, il Cliente provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 72 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) ed il telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore;

- in caso di incidente, il cliente dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modulo blu e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 72 ore dall'accadimento con le modalità che verranno concordate con il Fornitore;
- il Cliente si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento. Il conducente dovrà, inoltre, essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto;
- il Cliente si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo;
- il Cliente si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500/600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) ed a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore;
- il cliente dovrà controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Il Cliente è tenuto a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate.

ARTICOLO 7

QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Il Cliente si impegna affinché i conducenti dei Veicoli in locazione siano in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti dalla normativa in vigore e siano persone dipendenti del Cliente o comunque espressamente autorizzate dallo stesso.

ARTICOLO 8

CONSEGNA DEI VEICOLI

La consegna dei Veicoli verrà effettuata dal Locatore entro 100 giorni solari e consecutivi dalla data dell'ordine.

Qualora non sia possibile rispettare il termine di consegna, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data della prevista consegna. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.

Successivamente alla comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di rispettare i termini di consegna, il Cliente potrà richiedere, ed il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta, un veicolo della stessa categoria ed allo stesso importo di canone di quello ordinato (preassegnazione obbligatoria).

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili che comportino un ritardo della consegna superiore a 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna, il Fornitore dovrà immediatamente inviare al Cliente una comunicazione adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a supporto per giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo.

In tale caso, il Fornitore dovrà comunque consegnare al Cliente, entro trenta giorni solari dal ricevimento della richiesta, un veicolo della stessa categoria ed allo stesso importo di canone di quello ordinato (preassegnazione obbligatoria) fino alla data di effettiva consegna del veicolo ordinato.

La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (30 giorni solari dal ricevimento della richiesta da parte del cliente) comporterà l'addebito al Fornitore delle penali di cui all'articolo 31 del presente Capitolato.

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, ecc.), ivi inclusa alimentazione diversa.

I veicoli in preassegnazione obbligatoria, pur se eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, avranno le coperture ed i massimali assicurativi previsti nell'articolo 17 del presente Capitolato per i veicoli ordinati.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, il Cliente rimarrà estraneo al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare il Cliente da ogni problema. Sarà cura del Cliente comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

ARTICOLO 9

CONDIZIONI DI NOLEGGIO

La locazione dei Veicoli avrà una durata di anni tre a partire dal giorno successivo alla data del verbale di consegna degli stessi secondo le condizioni di noleggio specificate nel presente Capitolato.

ARTICOLO 10

MONTE CHILOMETRICO.

La percorrenza massima per i Veicoli è prevista in 150.000 (centocinquantamila) chilometri per ciascuna autovettura.

Il limite di percorrenza massima di 150.000 chilometri sopra indicato, dovrà essere considerato non in relazione ad ogni singola autovettura ma alla media aritmetica di chilometri percorsi dalle 8 autovetture noleggiate.

Qualora, al termine del rapporto contrattuale, venisse rilevata una percorrenza differente da quella prevista, il Locatore addebiterà al Cliente i chilometri eccedenti ad un costo pari ad Euro 0,09 per ogni Km in più rispetto al limite di percorrenza massimo come sopra determinato al relativo monte chilometrico.

Gli addebiti saranno applicati alla riconsegna dei Veicoli a fine locazione.

Ove il numero di chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto per i Veicoli non raggiunga la quantità di 1.000 (mille) chilometri, non verrà effettuato alcun adeguamento.

ARTICOLO 11

MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti del Cliente, ad esclusione degli interventi imputabili ad un uso improprio.

Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dal presente Capitolato.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, il Cliente provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal Cliente.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, il Cliente potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00), I.V.A. esclusa. La spesa sostenuta dal Cliente sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

Sono a carico del Cliente:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Per ogni contratto di noleggio, oltre la ruota di scorta, è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna):

Durata massima	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	150.000 km	20 pneumatici

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli originali.

Gli obblighi del Fornitore relativamente alla sostituzione dei pneumatici devono essere adempiuti in relazione a ciascun veicolo.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione dei pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi i pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte del Cliente, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es.

serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti ad incuria da parte del Cliente.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

Il Fornitore sarà tenuto, tramite la propria rete di assistenza, ad effettuare le operazioni previste nel cosiddetto "Bollino blu", secondo la normativa del Comune ove l'auto è in circolazione (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.) rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. Il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere del Cliente. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico dello stesso Cliente qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con il Cliente.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore. Il Cliente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Il Cliente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

ARTICOLO 12

RIPARAZIONI DI EMERGENZA

In ogni caso di assoluta necessità ed in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 11, il Cliente potrà provvedere direttamente e/o far provvedere a piccole riparazioni, in luoghi in cui non sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate con il Locatore, fino ad un ammontare di Euro 300,00, I.V.A.

esclusa, per ogni singola riparazione e durante l'intero periodo di durata della locazione.

Le spese sostenute dal Cliente per tale causale saranno rimborsate dal Locatore, su semplice presentazione della relativa fattura da parte del Cliente.

L'importo sarà recuperato, tramite nota di credito emessa dal Locatore, sulla prima fattura utile relativa al canone.

ARTICOLO 13

SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Cliente un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere della categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio. Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. I veicoli sostitutivi, comunque reperiti dal Fornitore, avranno le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto

in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, il Cliente rimarrà estraneo al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare il Cliente da ogni problema. Sarà cura del Cliente comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dal Cliente.

Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito solo sul territorio italiano.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dal Cliente entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi previsti dalle lettere ii), iii) e iv) la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi il Cliente potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatte salve 8 ore lavorative di tolleranza) verrà addebitato al Cliente il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, alle tariffe di noleggio standard al momento vigenti ridotte del 30%.

Sarà comunque addebitata al Cliente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dal Cliente, ecc).

ARTICOLO 14

SOCCORSO STRADALE

Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco (dépannage);
- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di

Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;

- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza del Cliente, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso al Cliente presso il Centro dedicato più vicino al Cliente.

Il servizio potrà essere attivato a mezzo semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. Viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

Ciò salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi erogati da specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi al Cliente.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nell'articolo 31 oltre che l'addebito delle spese sostenute dal Cliente.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

ARTICOLO 15

MANUALE OPERATIVO

Per ciascun Veicolo viene fornito un esemplare di "manuale operativo".

ARTICOLO 16

TASSA DI PROPRIETA'

Il Locatore provvede al pagamento, nei termini e modi di legge, della tassa di proprietà per tutta la durata della locazione dei Veicoli. L'onere economico connesso al pagamento della suddetta tassa di proprietà è rimborsato dalla stazione appaltante e non è incluso nel canone mensile.

ARTICOLO 17

ASSICURAZIONI

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo con compagnie di primaria importanza, fatti salvi i casi di autoassicurazione ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore).

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per veicolo per sinistro non inferiore a € 7.750.000,00 di cui € 6.450.000 per i danni alle persone e € 1.300.000 per i danni alle cose.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a € 150,00 per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità del Cliente.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi trasportati, durante la

circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00, e dovrà essere priva di franchigia.

3. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a € 150,00 per sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori a € 150,00 per sinistro.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o

sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;

- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);

- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

6. Dovrà inoltre essere prevista la *copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti* (infortuni subiti dai dipendenti del Cliente o da soggetti comunque autorizzati alla guida dal Cliente, aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 300.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 300.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;

2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e

187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare il Cliente nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

L'addebito al Cliente delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata del Cliente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione/ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti verranno dal Fornitore fatturati separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio al Cliente;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, ecc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio del Cliente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Tale opzione dovrà essere comunicata al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro entro 72 ore dalla data del sinistro stesso al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 18

FURTO TOTALE

In caso di furto totale del Veicolo, il Cliente trasmetterà al Locatore l'originale della denuncia di furto, presentata alle competenti autorità, entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta denuncia.

Entro le 24 ore successive il Locatore provvederà a sostituire il Veicolo con altro in buone condizioni e con caratteristiche funzionali di pari livello a quelle del Veicolo in locazione.

Il pagamento del canone mensile copre il servizio della vettura sostitutiva; trascorsi 60 giorni dal furto totale, senza che la vettura venga ritrovata, si provvederà al trasferimento del contratto della vettura non ritrovata su altra autovettura dello stesso tipo e modello e con pari accessori, il cui chilometraggio e data di immatricolazione siano ritenuti dall'Amministrazione equivalenti.

In caso di ritrovamento dell'autovettura, l'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana, si riserva di valutare l'affidabilità della vettura stessa prima di accettarne la riconsegna.

In caso contrario, il Locatore fornirà un Veicolo sostitutivo secondo le condizioni previste nel presente Capitolato.

ARTICOLO 19

SINISTRO GRAVE

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13, considerato il buon livello di affidabilità dell'autovettura richiesto in ragione della particolarità del servizio da fornire all'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana, il Cliente si riserva la facoltà di richiedere al Locatore la sostituzione definitiva dell'autovettura ove si ritenga che la stessa, a causa di grave sinistro e nonostante l'intervento manutentivo specifico, non sia più in grado di garantire l'affidabilità di cui in premessa.

Si segue la procedura di subentro contrattuale di cui al precedente articolo 13.

ARTICOLO 20

CONTRAVVENZIONI

Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada connesse alla circolazione del Veicolo in locazione sono e restano a carico del Cliente.

La procedura da adottare per tali violazioni è quella prevista dal Codice della strada vigente per le compagnie di noleggio.

Rimangono a carico del Fornitore le spese di rinotifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Locatore rinuncia alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto prima del termine previsto.

Il Cliente si riserva la facoltà di valutare le ragioni addotte dal Locatore in merito ad eventuali proposte di risoluzione o di modifiche contrattuali, decidendo nel merito entro 60 gg. dalla data di presentazione della relativa proposta, trasmessa dal Locatore per iscritto, tramite raccomandata A.R. o Pec all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it.

In caso di risoluzione anticipata, concordata con le modalità di cui sopra, il Locatore avrà il diritto di rientrare in possesso del Veicolo oggetto del presente contratto e al solo pagamento del canone del mese in corso alla data di restituzione del Veicolo.

ARTICOLO 22

RICONSEGNA DEI VEICOLI LOCATI

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

Sarà cura del Fornitore contattare il Cliente almeno 15 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.

I veicoli saranno riconsegnati dal Cliente, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o scadenza anticipata, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il

Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura.

Per “normale stato di usura” si intende il degrado del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.

NORMALE USURA	DANNO
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Selleria lisa	Selleria interna tagliata
Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzavetro, apertura porte, interruttori ed organi di uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati (attivi e/o passivi), saranno addebitate per intero al Cliente, previa dichiarazione di congruità di questa, qualora eccedano una soglia di tolleranza di € 150,00 + IVA per veicolo.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte del Cliente, verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito iscritto albo professionale dell'IVASS, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all’allestimento saranno a totale carico della Amministrazione contraente (vedi par. 3.7).

VARIAZIONI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel corso del periodo contrattuale, il Cliente ha facoltà di richiedere l'integrazione delle autovetture in servizio stipulando contratti particolari per Veicoli aggiuntivi richiesti.

Il locatore si obbliga ad aumentare o diminuire la fornitura oggetto del contratto fino alla concorrenza di due quinti del prezzo dell'appalto.

In tal caso, saranno applicate le offerte economiche indicate al precedente articolo 4, salvo che nel frattempo il Locatore non abbia comunicato la variazione delle medesime conseguenti al modificarsi dei seguenti parametri:

- listino prezzi delle case costruttrici;
- variazioni dei premi assicurativi;
- variazioni imposte e tasse afferenti il Veicolo da concedere in locazione.

Le nuove offerte economiche, aggiornate sulla base delle variazioni dei predetti parametri ed espressamente comunicate al Cliente, saranno applicate per eventuali integrazioni di servizio con Veicoli aggiuntivi a partire dalla data in esse indicata.

ARTICOLO 24

CANONE DI LOCAZIONE

Dalla messa a disposizione dei Veicoli alla scadenza contrattualmente pattuita troverà applicazione il precedente articolo 4 salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Eventuali tasse ed imposte future, anche a carattere straordinario, dovute a norma di legge per la detenzione dei Veicoli, verranno addebitate al Cliente ai sensi dell'articolo 26 successivo, in unica soluzione al momento del loro assolvimento da parte del Locatore.

ARTICOLO 25

TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il Cliente si impegna a corrispondere al Locatore il canone di locazione nella misura prevista al precedente articolo 4.

Il canone mensile di locazione, sarà fatturato al Cliente in via posticipata, con documento fiscale.

Il pagamento delle fatture relative ai canoni sarà effettuato dal Cliente entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture.

Gli addebiti extra previsti dal presente contratto saranno pagati dal Cliente entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura.

Eventuali ritardi nella presentazione della fattura non potranno essere addebitati al Cliente.

ARTICOLO 26

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio sarà eseguito mediante mandato emesso a seguito di presentazione di fattura, previa attestazione del regolare svolgimento del servizio connesso alla fornitura da parte del personale all'uopo autorizzato.

Esso avverrà con bonifico bancario, sul conto corrente di istituto di Credito che il Locatore avrà cura di indicare, specificandone altresì le coordinate bancarie.

Non è consentita la cessione dei crediti.

ARTICOLO 27

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I corrispettivi sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 28

CAUZIONE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente capitolato, la ditta dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% del valore di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 29

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Palermo.

ARTICOLO 30

REVISIONE CANONI

La revisione dei canoni verrà operata a seguito di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione sulla base dei dati forniti dall'ISTAT secondo la previsione dei commi 6 e 7 dell'articolo 44 della L. 724/94.

Il Locatore rinuncia sin d'ora a chiedere la revisione in aumento dei canoni per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 31

PENALI

In caso di ritardo nell'attivazione del servizio, sarà applicata una penale in ragione dell'1% del canone mensile per ogni decade di ritardo.

Detto ritardo non potrà protrarsi oltre 60 gg. dalla data prevista, dopo di che l'Assemblea avrà la facoltà di risolvere il rapporto commettendo il servizio a terzi in danno della ditta aggiudicataria.

Nell'ipotesi di ritardo nell'approntamento dei Veicoli sostitutivi in caso di fermo dell'autovettura noleggiata, sarà applicata una penale di Euro 52,00 al giorno.

Ove si verificassero disservizi o inadempienze degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Assemblea avrà la facoltà di applicare una penale sul canone mensile pari al 10%.

ARTICOLO 32

RESTITUZIONE ANTICIPATA

L'amministrazione ha facoltà di richiedere la restituzione anticipata al Fornitore del singolo autoveicolo con un preavviso scritto di almeno 30 gg. e comunque non prima di 12 mesi dalla data di consegna del/i veicolo/i.

In caso di restituzione anticipata l'Amministrazione sarà comunque tenuta al pagamento delle seguenti somme:

Tra 12 e 18 mesi	2 canoni
Tra 18 e 24 mesi	1 canone
Tra 24 e 30 mesi	0,5 canoni
Tra 30 e 36 mesi	0 canoni

La restituzione anticipata per incidente (relitto) furto o incendio dell'autoveicolo non implica nessun addebito per l'Amministrazione.

In tutti i casi di restituzione anticipata verrà applicato l'eventuale addebito o rimborso sulla eccedenza chilometrica, calcolato sulla percorrenza reale

rapportata al periodo contrattuale, fino alla data di restituzione con le modalità previste all'articolo 10.

Palermo,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Dott.ssa Salvatrice Gatto)